

**Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili: attuazione a livello di ordinanza**

**Modifiche all'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI, 734.71)**

**Presentazione sinottica delle modifiche previste rispetto alla legge attuale**

**Stato al 21 febbraio 2024 (progetto preliminare)**

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024</i>
<p><i>Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione</i></p> <p><sup>1</sup> Questa ordinanza regola la prima fase della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, in cui i consumatori finali fissi non hanno diritto all'accesso alla rete ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della StromVG.</p> <p><sup>2</sup> La rete di trasmissione delle ferrovie svizzere, che funziona a una frequenza di 16,7 Hz e a un livello di tensione di 132 kV, è soggetta alla StromVG nella misura in cui il suo scopo è creare le condizioni per un approvvigionamento elettrico sicuro. In particolare, sono applicabili gli articoli 4 comma 1 lettere a e b, 8, 9 e 11 della StromVG.</p> <p><sup>3</sup> La rete di trasmissione delle ferrovie svizzere gestita alla frequenza di 16,7 Hz e al livello di tensione di 132 kV è considerata un consumatore finale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b LST e della presente ordinanza. Un convertitore di frequenza all'interno di una centrale elettrica a 50 Hz non è considerato un consumatore finale per la parte di elettricità prodotta dalla centrale elettrica a 50 Hz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. e contemporaneamente lo immette nella rete a 16,7 Hz in un'unità economica locale;</li> <li>b. per uso proprio e per l'azionamento delle pompe (art. 4 comma 1 lettera b seconda frase StromVG).<sup>2</sup></li> </ul> <p><sup>3bis</sup> I punti di ingresso o di uscita del sistema di trasmissione funzionante alla frequenza di 16,7 Hz e al livello di tensione di 132 kV che sono collegati al sistema di trasmissione a 50 Hz sono considerati come un unico punto di ingresso o di uscita.<sup>3</sup></p>	<p><i>Art. 1 cpv. 2–3<sup>bis</sup></i></p> <p><sup>2</sup> La rete di trazione ferroviaria (art. 14a cpv. 2 LAEl) sottostà alla LAEl, dal momento che l'obiettivo di quest'ultima è creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro. Si applicano in particolare gli articoli 4 capoverso 1 lettere a e b, 8, 9 e 11 LAEl.</p> <p><sup>3</sup> Un convertitore di frequenza all'interno di una centrale a 50 Hz non è considerato consumatore finale per la quota di energia elettrica che la centrale a 50 Hz produce e contemporaneamente immette nella rete a 16,7 Hz in un'unità economica localizzata.</p> <p><sup>3bis</sup> I punti di immissione e di prelievo della rete di trazione ferroviaria collegati con la rete di trasporto a 50 Hz sono considerati singolo punto di immissione o di prelievo.</p>
<p><i>Art. 3 Allacciamento alla rete</i></p> <p><sup>1</sup> I gestori di reti emanano direttive trasparenti e non discriminatorie per l'attribuzione di consumatori finali, produttori di energia elettrica e gestori di reti a un determinato livello di tensione nonché per la qualità minima della fornitura di energia elettrica per livello di rete.</p> <p><sup>2</sup> Emanano direttive per l'indennizzo in caso di cambiamento di allacciamento.</p> <p><sup>2bis</sup> Se un gestore di rete deve cambiare l'allacciamento per ragioni inerenti al consumo proprio o a un raggruppamento ai fini del consumo proprio, i rimanenti costi del capitale degli impianti di allacciamento che non vengono più utilizzati o che lo sono solo parzialmente gli sono indennizzati proporzionalmente dai consumatori in regime di consumo proprio o dai proprietari dei fondi del raggruppamento.</p> <p><sup>3</sup> In caso di controversie in relazione all'attribuzione di consumatori finali, produttori di energia e gestori di reti nonché all'indennizzo in caso di cambiamento di allacciamento decide la Commissione dell'energia elettrica (ElCom).</p>	<p><i>Abrogata</i></p>

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024</i>
<p><i>Art. 4 Fornitura di energia elettrica ai consumatori finali con fornitura di base</i></p> <p><sup>1</sup> La quota tariffaria per la fornitura di energia ai consumatori finali con fornitura di base si basa sui costi primari di una produzione efficiente e sui contratti di acquisto a lungo termine del gestore della rete di distribuzione.</p> <p><sup>2</sup> Nella misura in cui il gestore del sistema di distribuzione fornisce ai propri consumatori finali una fornitura di base con energia elettrica prodotta a livello nazionale da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5bis della StromVG, può includere al massimo i costi di produzione dei singoli impianti di generazione nella quota tariffaria per la fornitura di energia. I costi di produzione della produzione efficiente non possono essere superati e devono essere dedotti eventuali sussidi. Se l'elettricità non proviene da impianti di generazione propri, la detrazione deve essere determinata in conformità all'articolo 4a.</p> <p><sup>3</sup> Nella misura in cui il gestore della rete di distribuzione si procura l'energia elettrica per le forniture ai sensi dell'articolo 6 comma 5bis StromVG da impianti di generazione con una capacità non superiore a 3 MW o una produzione annua, al netto dell'eventuale consumo proprio, non superiore a 5.000 MWh, deve includere i costi di approvvigionamento, compresi i costi per le garanzie di origine, in deroga all'approccio del prezzo di costo (par. 2), fino a un massimo del tasso di remunerazione pertinente in ciascun caso in conformità agli allegati 1.1-1.5 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia del 1° novembre 20179 (EnFV). I seguenti sono rilevanti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. impianti di generazione messi in servizio prima del 1° gennaio 2013: i tassi di remunerazione applicabili a partire dal 1° gennaio 2013;</li> <li>b. Impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 100 kW: i tassi di remunerazione ai sensi dell'allegato 1.2 dell'Ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998 nella versione applicabile il 1° gennaio 201710.11</li> </ul>	<p><i>Art. 4 Tariffe del servizio universale</i></p> <p><sup>1</sup> I gestori delle reti di distribuzione fissano le tariffe del servizio universale per ogni anno civile (anno tariffario).</p> <p><sup>2</sup> L'ammontare delle tariffe del servizio universale (art. 6 cpv. 5<sup>bis</sup> lett. d LAEI) si basa sui costi dell'energia computabili. Per il loro calcolo si applicano i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ai fini del calcolo dei costi medi di produzione dell'energia elettrica proveniente da impianti propri e da prelievi effettuati in virtù di una partecipazione, è irrilevante se i quantitativi di elettricità prodotti sono venduti nell'ambito del servizio universale o attraverso un'altra modalità;</li> <li>b. nei contratti di acquisto sono considerati costi dell'energia computabili i costi medi di acquisto di tutti i contratti attribuiti al servizio universale ai sensi del capoverso 3;</li> <li>c. sono altresì considerati costi dell'energia computabili i costi di distribuzione e i costi amministrativi da attribuire al servizio universale;</li> <li>d. l'utile adeguato è calcolato applicando il tasso d'interesse calcolatorio secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia (OPEn) sulla base del capitale impiegato dal gestore della rete di distribuzione per la fornitura del servizio universale.</li> </ul> <p><sup>3</sup> L'attribuzione dei contratti di acquisto (art. 6 cpv. 5<sup>bis</sup> lett. b LAEI), necessaria ai fini della separazione dei costi d'acquisizione tra il servizio universale e il segmento di mercato dei consumatori finali che si avvalgono del proprio accesso alla rete, deve essere indicata, con effetto per l'anno tariffario successivo, nella contabilità per unità finali d'imputazione alla fine dell'anno civile.</p>

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024</i>
<p><i>Art. 4a Detrazione del sostegno quando si includono i costi di approvvigionamento nella quota tariffaria per la fornitura di energia</i></p> <p><sup>1</sup> Se l'energia elettrica fornita ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5bis della StromVG non proviene da impianti di generazione del gestore del sistema di distribuzione, quest'ultimo tiene conto dei pagamenti una tantum o dei contributi agli investimenti nel determinare i costi massimi addebitabili come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pagamenti una tantum per gli impianti fotovoltaici: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se il pagamento una tantum è stato fissato in via definitiva prima dell'acquisto, questo importo sarà dedotto.</li> <li>2. Se il pagamento unico non è ancora stato determinato in via definitiva, la detrazione viene effettuata non appena il progetto viene inserito nella lista d'attesa; l'importo della detrazione viene determinato in conformità agli articoli 7 e 38 dell'EnFV13.</li> <li>3. Se i costi di approvvigionamento sono inclusi (art. 4, comma 3), devono essere dedotti indipendentemente dal fatto che sia stato assegnato un pagamento unico: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per gli impianti messi in funzione a partire dal 1° gennaio 2023 e che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta: il 40% del tasso di remunerazione pertinente;</li> <li>- per gli altri impianti: 20% del rispettivo tasso di remunerazione applicabile.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>b. Contributi agli investimenti per impianti idroelettrici e a biomassa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se il contributo all'investimento è stato determinato in via definitiva prima dell'acquisto, questo importo viene dedotto.</li> <li>2. In tutti gli altri casi, viene effettuata una detrazione pari all'importo massimo decretato (art. 54 let. b e 75 let. b EnFV) a partire dal momento dell'assicurazione.</li> </ol> </li> </ol> <p><sup>2</sup> Se un pagamento unico o un contributo agli investimenti viene successivamente determinato in modo diverso dall'importo dedotto ai sensi del paragrafo 1, la deduzione può essere adeguata di conseguenza con effetto dal momento della determinazione. Ciò non si applica se deve essere effettuata una detrazione forfettaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a, numero 3.</p> <p><sup>3</sup> Si tiene conto, mutatis mutandis, di altri sostegni analoghi, compresi quelli cantonali o comunali.</p>	<p><i>Art. 4a Quote minime di elettricità generata da energie rinnovabili</i></p> <p><sup>1</sup> I gestori delle reti di distribuzione vendono nel servizio universale, per ogni anno tariffario, almeno il 50 per cento della loro produzione propria ampliata (art. 4 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> LAEl) generata da energie rinnovabili in Svizzera. Se almeno l'80 per cento dell'energia elettrica venduta nel servizio universale proviene da questa produzione propria ampliata, possono anche non raggiungere tale quota minima.</p> <p><sup>2</sup> I gestori delle reti di distribuzione stabiliscono nella contabilità per unità finali d'imputazione la percentuale di cui al capoverso 1 al 31 agosto dell'anno con effetto per l'anno tariffario successivo (art. 6 cpv. 4 secondo periodo LAEl).</p> <p><sup>3</sup> Almeno il 20 per cento dell'energia elettrica necessaria per il servizio universale deve provenire da energie rinnovabili prodotte in impianti in Svizzera. Se questa quota minima non è già stata raggiunta attraverso la vendita della produzione propria ampliata nell'ambito del servizio universale secondo il capoverso 1 e pertanto, per raggiungere tale quota minima, i gestori delle reti di distribuzione stipulano contratti di acquisto, la durata di questi ultimi non può essere inferiore a tre anni.</p> <p><sup>4</sup> Per dimostrare il rispetto delle quote minime, i gestori delle reti di distribuzione presentano alla ElCom, su richiesta, le relative partecipazioni e i relativi contratti di acquisto a medio e lungo termine.</p>
<p><i>Art. 4b Notifica delle modifiche delle tariffe elettriche</i></p> <p><sup>1</sup> Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a giustificare gli aumenti o le riduzioni delle tariffe dell'energia elettrica ai consumatori finali con fornitura di base. La giustificazione deve indicare le variazioni dei costi che portano all'aumento o alla diminuzione.</p>	<p><i>Art. 4b Prodotto elettrico standard</i></p> <p><sup>1</sup> Nell'etichettatura dell'elettricità per i consumatori finali riforniti con il prodotto elettrico standard (art. 6 cpv. 2<sup>bis</sup> LAEl), i gestori delle reti di distribuzione presentano per almeno il 75 per cento dell'energia elettrica fornita garanzie di origine attestanti l'origine nazionale e rinnovabile dell'energia elettrica.</p>

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
<p><sup>2</sup> Il gestore della rete di distribuzione ha l'obbligo di notificare alla ElCom gli aumenti delle tariffe dell'energia elettrica, comunicandone la motivazione ai consumatori finali, entro il 31 agosto.</p>	<p><sup>2</sup> I gestori delle reti di distribuzione utilizzano in via prioritaria le garanzie di origine rilasciate loro per la produzione di energia elettrica nei propri impianti o nell'ambito di acquisti vincolati a partecipazioni.</p>
<p><i>Art. 4c Obbligo di verifica e rendicontazione in relazione alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5bis, della StromVG</i></p> <p><sup>1</sup> Su richiesta, il gestore della rete di distribuzione deve dimostrare alla ElCom che, nel caso della fornitura di energia elettrica ai sensi dell'articolo 6, comma 5bis, della StromVG, nella quota tariffaria per la fornitura di energia non sono stati inclusi più dei costi di cui all'articolo 4, comma 2 o 3, sia per il proprio impianto che per gli altri impianti di produzione per impianto.</p> <p><sup>2</sup> Se l'elettricità fornita non proviene da impianti di generazione del gestore della rete di distribuzione, quest'ultimo comunica annualmente alla ElCom la quantità fornita e il prezzo medio incluso nelle tariffe per ogni tecnologia di generazione, ai fini della verifica della plausibilità. Nel caso di grandi impianti idroelettrici con una capacità superiore a 10 MW, la ElCom comunicherà queste informazioni singolarmente per ogni impianto di generazione.</p>	<p><i>Art. 4c Tutela dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato</i></p> <p><sup>1</sup> I gestori delle reti di distribuzione si tutelano dalle fluttuazioni dei prezzi del mercato, garantendo entro il 31 agosto di ogni anno la disponibilità di una determinata quota dell'elettricità di cui necessitano nei successivi anni tariffari per il servizio universale proveniente dalla produzione propria ampliata e dai contratti di acquisto.</p> <p><sup>2</sup> La quota da garantire ammonta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. per l'anno tariffario successivo: ad almeno il 75 per cento;</li> <li>b. per il secondo anno tariffario successivo: ad almeno il 50 per cento;</li> <li>c. per il terzo anno tariffario successivo: ad almeno il 25 per cento.</li> </ol> <p><sup>3</sup> La quantità di elettricità da garantire è calcolata in base al quantitativo medio di elettricità venduto nel servizio universale negli ultimi tre anni contabili. Per l'anno tariffario successivo (cpv. 2 lett. a) possono essere presi in considerazione anche valori previsionali se si prospetta una variazione sostanziale del quantitativo di energia elettrica necessario per il servizio universale.</p> <p><sup>4</sup> Se per garantire l'elettricità necessaria vengono stipulati contratti di acquisto, questi ultimi devono essere conclusi in modo scaglionato nel tempo.</p> <p><sup>5</sup> I gestori delle reti di distribuzione riferiscono annualmente alla ElCom in merito al rispetto delle disposizioni a tutela dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato.</p>
<p><i>Art. 4d Differenze di copertura nel servizio universale</i></p> <p><sup>1</sup> Se la somma dei corrispettivi riscossi dal gestore del sistema di distribuzione per la fornitura di base durante un anno tariffario non corrisponde ai costi energetici addebitabili (differenza di copertura), il gestore deve compensare tale differenza entro i tre anni tariffari successivi. In caso di deficit, la compensazione può essere annullata.</p> <p><sup>2</sup> In casi giustificati, la ElCom può prorogare il termine per la liquidazione di una differenza di copertura.</p> <p><sup>3</sup> Il tasso di interesse che il gestore del sistema di distribuzione deve applicare nei confronti del consumatore finale è pari a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. in caso di deficit: al massimo il tasso del costo del prestito in conformità all'allegato 1;</li> <li>b. in caso di sovracollateralizzazione: almeno il costo del capitale di debito secondo l'appendice 1.</li> </ol>	<p><i>Art. 4d Costi delle misure volte a migliorare l'efficienza energetica</i></p> <p><sup>1</sup> I gestori delle reti di distribuzione possono addossare ai consumatori finali in regime di servizio universale i costi derivanti dal raggiungimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica (art. 9a<sup>bis</sup> LAEl e art. 46b LEne) soltanto proporzionalmente (art. 6 cpv. 5<sup>ter</sup> LAEl). Tale quota è determinata in funzione dei quantitativi di energia elettrica venduti dal gestore della rete di distribuzione nel servizio universale, da un lato, e nel segmento di mercato dei consumatori finali che si avvalgono del proprio accesso alla rete, dall'altro.</p> <p><sup>2</sup> I gestori delle reti di distribuzione possono includere nelle tariffe del servizio universale la quota dei costi calcolata secondo il capoverso 1 soltanto se tali costi sono adeguati. I costi sono adeguati se risultano da un'acquisizione trasparente, non discriminatoria e orientata al mercato oppure se, nel caso di provvedimenti attuati direttamente dai gestori delle reti di distribuzione, se calcolati nelle tariffe del servizio universale al massimo alle tariffe di mercato.</p>

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024</i>
	<p><i>Art. 4e</i> Comunicazione di variazioni delle tariffe del servizio universale</p> <p><sup>1</sup> I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a motivare ai consumatori finali con servizio universale ogni aumento o diminuzione delle tariffe del servizio universale. Nella motivazione devono essere specificate le variazioni dei costi che comportano l'aumento o la riduzione delle tariffe.</p> <p><sup>2</sup> I gestori delle reti di distribuzione notificano alla ElCom, al più tardi entro il 31 agosto, gli aumenti delle tariffe del servizio universale, indicando le motivazioni comunicate ai consumatori finali.</p>
	<p><i>Art. 4f</i></p> <p><i>Ex art. 4d</i></p>
<p><i>Art. 5 Garantire un funzionamento sicuro, efficiente ed efficace della rete</i></p> <p><sup>1</sup> La società nazionale di rete, i gestori di rete, i produttori e le altre parti interessate devono adottare misure preparatorie per garantire un funzionamento sicuro della rete. Oltre ai requisiti vincolanti, essi devono tenere conto di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Regole, standard e raccomandazioni di organizzazioni professionali riconosciute, in particolare della "Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E)";</li> <li>b. Raccomandazioni dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare.</li> </ul> <p><sup>2</sup> La società di rete nazionale concorda con i gestori di rete, i produttori e le altre parti interessate in modo uniforme le misure da adottare per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare un regolamento per il distacco automatico del carico e l'adeguamento della produzione nelle centrali elettriche in caso di minaccia alla stabilità della rete.</p> <p><sup>3</sup> Se un gestore di rete, un generatore o una delle altre parti interessate rifiuta di concludere un accordo ai sensi del capoverso 2, la ElCom ordina la conclusione dell'accordo.</p> <p><sup>4</sup> In caso di minaccia all'esercizio stabile della rete, la società nazionale di rete deve per legge adottare o ordinare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della rete (art. 20 cpv. 2 lett. c StromVG). Se un ordine della società nazionale di rete non viene rispettato, essa può adottare una misura sostitutiva a spese del destinatario dell'ordine.</p> <p><sup>5</sup> Gli obblighi derivanti dagli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 e il trasferimento dei costi di cui al paragrafo 4 sono eseguiti mediante azione civile.</p> <p><sup>6</sup> L'Ufficio federale dell'energia (UFE) può specificare i requisiti tecnici e amministrativi minimi per una rete sicura, performante ed efficiente e dichiarare vincolanti le norme e gli standard tecnici e amministrativi internazionali e le raccomandazioni di organizzazioni professionali riconosciute.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024</i>
<p><i>Art. 6a Piani pluriennali</i></p> <p><sup>2</sup> I piani pluriennali delle reti di distribuzione con tensione nominale superiore a 36 kV devono essere preparati dai gestori di rete entro nove mesi dall'approvazione dell'ultimo quadro di scenario da parte del Consiglio federale.</p>	<p><i>Art. 6a cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> I piani pluriennali delle reti di distribuzione con una tensione nominale superiore a 36 kV sono redatti dai gestori di rete entro dodici mesi dall'approvazione dell'ultimo scenario di riferimento da parte del Consiglio federale.</p>
<p><i>Art. 7 Contabilità annuale e dei costi</i></p> <p>3 Nella contabilità dei costi, tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi imputabili devono essere indicate separatamente, in particolare:</p> <p>h. Costi per i rinforzi di rete necessari per l'immissione di energia elettrica dagli impianti in conformità agli articoli 15 e 19 della legge sull'energia del 30 settembre 2016 (EnG);</p>	<p><i>Art. 7 cpv. 3 lett. f e h</i></p> <p><sup>3</sup> Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare:</p> <p>f. i costi per la metrologia e l'informazione, segnatamente i costi d'esercizio e i costi calcolatori del capitale relativi agli impianti necessari per la metrologia;</p> <p>h. i costi per i potenziamenti della rete secondo l'articolo 15b LAEI;</p>
	<p><i>Art. 7a Fatturazione</i></p> <p><sup>1</sup> <i>Ex art. 9</i></p> <p><sup>2</sup> I costi per l'utilizzo della piattaforma dei dati devono essere indicati separatamente nella fattura.</p>
	<b>Sezione 1a: Obblighi di informazione</b>
	<p><i>Art. 7b</i></p> <p><sup>1</sup> I gestori di rete pubblicano entro il 31 agosto attraverso un unico indirizzo Internet liberamente accessibile le informazioni di cui all'articolo 12 capoverso 1 LAEI nonché tutti i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.</p> <p><sup>2</sup> Comunicano nella fattura ai consumatori finali:</p> <p>a. l'andamento del consumo di energia elettrica rispetto all'anno precedente;</p> <p>b. il consumo medio e la fascia di consumo dei consumatori finali del gruppo di clienti a cui appartengono;</p> <p>c. le possibilità per individuare potenziali di risparmio.</p> <p><sup>3</sup> Possono trasmettere le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 anche attraverso un'altra modalità.</p>
<p><i>Art. 8 Metrologia e processi informativi</i></p> <p><sup>1</sup> I gestori di rete sono responsabili dei processi di misurazione e informazione.</p> <p><sup>2</sup> A tal fine, esse stabiliscono linee guida trasparenti e non discriminatorie, in particolare per quanto riguarda gli obblighi delle parti interessate, i tempi e la forma dei dati da trasmettere. Gli orientamenti prevedono che i servizi di misurazione e informazione possano essere forniti anche da terzi con il consenso del gestore di rete.</p>	<p><i>Art. 8 Tariffe di misurazione</i></p> <p><sup>1</sup> I gestori di rete fissano le tariffe di misurazione per ogni anno civile (anno tariffario).</p> <p><sup>2</sup> Per l'impiego di sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, i produttori e i gestori di impianti di stoccaggio si applicano le seguenti tariffe massime per ogni punto di misurazione:</p> <p>a. per i livelli di tensione inferiori a 1 kV (livello di bassa tensione):</p>

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
<p><sup>3</sup> I gestori di rete forniscono alle parti interessate i dati di misurazione e le informazioni necessarie per quanto segue in modo tempestivo, uniforme e non discriminatorio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il funzionamento a rete;</li> <li>gestione del bilancio;</li> <li>l'approvvigionamento energetico;</li> <li>l'addebito dei costi;</li> <li>il calcolo dei canoni di utilizzo della rete;</li> <li>i processi di fatturazione in relazione all'EnG36 e all'ordinanza sull'energia del 1° novembre 201737 (EnV);</li> <li>marketing diretto; e</li> <li>l'uso di sistemi di controllo intelligenti.</li> </ol> <p><sup>3bis</sup> Non possono addebitare agli acquirenti i servizi di cui al paragrafo 3 in aggiunta al corrispettivo per l'utilizzo della rete. Se i servizi di cui al paragrafo 3 sono forniti da terzi, devono compensarli adeguatamente.</p> <p><sup>4</sup> I gestori di rete forniranno dati e informazioni supplementari ai responsabili dei gruppi di bilancio e ad altre parti interessate in accordo con i consumatori finali o i produttori interessati, su richiesta e dietro pagamento di una tariffa che copra i costi. Devono essere forniti tutti i dati raccolti negli ultimi cinque anni.</p> <p><sup>5</sup> ...</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. fino a una potenza allacciata massima di 100 ampere: al massimo 6.– franchi al mese o al massimo 6.50 franchi al mese in caso di partecipazione a una comunità locale di energia elettrica,</li> <li>2. a partire da una potenza allacciata di 100 ampere («misurazione semi-indiretta»): al massimo 12.– franchi al mese;</li> </ol> <p>b. per i livelli di tensione compresi tra 1 kV e 36 kV (livello di media tensione): al massimo 42.– franchi al mese.</p> <p><sup>3</sup> I costi sostenuti dai gestori delle reti di distribuzione per l'utilizzo della piattaforma dei dati secondo l'articolo 17<i>i</i> capoverso 3 LAEl non concorrono alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe.</p>
	<p><i>Art. 8a</i> Costi d'esercizio computabili</p> <p><sup>1</sup> Per costi d'esercizio si intendono i costi delle prestazioni in relazione diretta con la metrologia. Tra questi si annoverano in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i costi per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli strumenti di misurazione;</li> <li>i costi per rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di misurazione;</li> <li>i costi sostenuti secondo l'articolo 17<i>i</i> capoverso 3 LAEl per l'utilizzo della piattaforma dei dati;</li> <li>i costi amministrativi attribuibili alle misurazioni.</li> </ol> <p><sup>2</sup> I gestori di rete fissano direttive trasparenti, unitarie e non discriminatorie per la determinazione dei costi d'esercizio.</p>
	<p><i>Art. 8a<sup>bis</sup></i> Costi del capitale computabili</p> <p><sup>1</sup> I costi del capitale sono calcolati a partire dai costi di acquisto e di costruzione. Sono computabili come costi del capitale, al massimo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>gli ammortamenti calcolatori;</li> <li>gli interessi calcolatori sui beni patrimoniali necessari per la metrologia.</li> </ol> <p><sup>2</sup> Gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero.</p> <p><sup>3</sup> Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sono applicabili le regole seguenti:</p>

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	<p>a. sono computabili quali beni patrimoniali necessari alla metrologia, al massimo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i valori residui contabili di acquisto e di costruzione degli impianti necessari alla metrologia risultanti alla fine dell'anno contabile in base agli ammortamenti ai sensi del capoverso 2, e</li> <li>2. il capitale netto d'esercizio necessario alla metrologia;</li> </ol> <p>b. il tasso d'interesse calcolatorio corrisponde al tasso dei costi medi del capitale investito secondo l'allegato 1.</p> <p><sup>4</sup> I gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti necessari alle misurazioni.</p>
	<p><i>Art. 8a<sup>ter</sup></i> Disposizioni particolari relative ai costi di misurazione computabili</p> <p><sup>1</sup> <i>Ex art. 8a cpv. 2<sup>bis</sup></i></p> <p><sup>2</sup> <i>Ex art. 8a cpv. 3<sup>ter</sup></i></p> <p><sup>3</sup> Per verificare i costi di misurazione computabili, i gestori di rete indicano nel conto dei costi il numero dei punti di misurazione del proprio comprensorio, specificando il numero dei punti di misurazione in cui si utilizzano sistemi di misurazione intelligenti.</p>
	<p><i>Art. 8a<sup>quater</sup></i> Differenze di copertura nell'ambito dei costi di misurazione</p> <p><sup>1</sup> Se la somma del corrispettivo che il gestore di rete ha riscosso per la metrologia nel corso di un anno tariffario non corrisponde ai costi di misurazione computabili (differenza di copertura), esso compensa tale differenza entro i tre anni tariffari successivi. In caso di copertura insufficiente, può rinunciare alla compensazione.</p> <p><sup>2</sup> In casi giustificati, la ElCom può estendere il periodo entro il quale compensare una differenza di copertura.</p> <p><sup>3</sup> Il tasso di interesse che il gestore della rete di distribuzione applica al consumatore finale corrisponde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. in caso di copertura insufficiente: al massimo al costo del capitale di terzi conformemente all'allegato 1;</li> <li>b. in caso di copertura in eccesso: almeno al costo del capitale di terzi conformemente all'allegato 1;</li> </ol>
	<p><b>Sezione 1c.: Sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti</b></p>
	<p><i>Art. 8a<sup>quinquies</sup></i> Sistemi di misurazione intelligenti</p> <p><sup>1</sup> <i>Ex art. 8a cpv. 1</i></p> <p><sup>2</sup> <i>Ex art. 8a cpv. 1<sup>bis</sup></i></p> <p><sup>3</sup> <i>Ex art. 8a cpv. 2</i></p> <p><sup>4</sup> <i>Ex art. 8a cpv. 4</i></p> <p><sup>5</sup> Se un partecipante di un raggruppamento ai fini del consumo proprio o di una comunità locale di energia elettrica oppure un gestore di un impianto di stoccaggio chiede di essere dotato di un sistema di misurazione intelligente (art. 17a<sup>bis</sup> cpv. 3 LAEI), il gestore di rete è tenuto a installarlo entro tre</p>

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	mesi. Nel caso dei raggruppamenti ai fini del consumo proprio, tale diritto riguarda tutti i punti di misurazione del raggruppamento.
	<p><i>Art. 8a<sup>sexies</sup></i> Deroghe all'obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti</p> <p><sup>1</sup> <i>Ex art. 8a cpv. 3</i></p> <p><sup>2</sup> <i>Ex art. 8a cpv. 3<sup>bis</sup></i></p>
	<p><i>Art. 8a<sup>septies</sup></i> Installazione di contatori di elettricità supplementari</p> <p><sup>1</sup> Se ai sensi dell'articolo 17a<sup>bis</sup> capoverso 7 il gestore di rete deve fare installare un contatore supplementare, se ne assume i costi effettivi, al massimo tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per i costi di installazione: 250.– franchi una tantum;</li> <li>b. per i costi connessi all'esercizio del contatore e tutti gli altri costi per un periodo massimo di dieci anni: 120.– franchi all'anno.</li> </ul> <p><sup>2</sup> I gestori di rete possono rimuovere a proprie spese i contatori supplementari installati dopo non meno di tre anni se è garantito il richiamo dei propri dati di misurazione.</p>
	<p><i>Art. 8b cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica.</p>
<p><i>Art. 8c Sistemi intelligenti di controllo e regolazione per l'esercizio della rete elettrica</i></p> <p><sup>1</sup> Se un utente finale, un produttore o un operatore di stoccaggio accetta di utilizzare un sistema di controllo e regolazione intelligente per un funzionamento sicuro, efficiente e ad alte prestazioni della rete, deve accordarsi in particolare con il gestore della rete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'installazione del sistema;</li> <li>b. come viene utilizzato il sistema;</li> <li>c. come viene remunerato l'uso del sistema.</li> </ul> <p><sup>2</sup> La retribuzione di cui al paragrafo 1, lettera c), si basa su criteri oggettivi e non è discriminatoria.</p> <p><sup>3</sup> Il gestore di rete rende pubbliche le informazioni rilevanti per la stipula di un contratto di controllo e regolazione, in particolare i tassi di remunerazione.</p> <p><sup>4</sup> ...<sup>56</sup></p> <p><sup>5</sup> Al fine di scongiurare una minaccia significativa e immediata al funzionamento sicuro della rete, il gestore della rete può installare un sistema di controllo e regolazione intelligente anche senza il consenso del consumatore finale, del generatore o dell'operatore di stoccaggio interessato.</p> <p><sup>6</sup> In caso di pericolo, egli può utilizzare questo sistema anche senza il consenso del consumatore finale, del produttore o dell'operatore di stoccaggio interessato. Tale utilizzo ha la priorità sui controlli da parte di terzi. Il gestore del sistema di rete informa le parti interessate almeno una volta all'anno e su richiesta in merito alle installazioni effettuate ai sensi del presente paragrafo.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024</i>
<p><i>Art. 8d Trattamento dei dati provenienti da sistemi di misurazione e controllo intelligenti</i></p> <p><sup>1</sup> Gli operatori di rete possono trattare i dati derivanti dall'uso di sistemi di misurazione e controllo senza il consenso dell'interessato per le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i valori del profilo di carico di quindici minuti o più: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'utilizzo di sistemi tariffari e per un funzionamento sicuro, potente ed efficiente della rete, il bilanciamento della rete e la pianificazione della rete;</li> <li>b. Dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i valori del profilo di carico di quindici minuti o più: per la fatturazione della fornitura di energia, la tariffa di utilizzo della rete e la remunerazione per l'uso dei sistemi di controllo e regolazione.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Potete divulgare i dati derivanti dall'utilizzo dei sistemi di misurazione alle seguenti persone senza il consenso dell'interessato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o opportunamente aggregata: gli interessati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3;</li> </ul>	<p><i>Art. 8d cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2 lett. a</i></p> <p><sup>1</sup> Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, compreso nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, nonché per il bilanciamento e la pianificazione della rete;</li> <li>b. dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e della remunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione per l'utilizzo della flessibilità.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti di cui all'articolo 17f capoverso 1 LAEL;</li> </ul>
	<b>Sezione 3: Processi informativi e gestore della piattaforma dei dati</b>

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	<p><i>Art. 8e</i> Processi informativi</p> <p><sup>1</sup> I gestori di rete emanano direttive trasparenti e non discriminatorie per la metrologia e i processi informativi, in particolare sugli obblighi dei partecipanti, i tempi, la forma e la qualità dei dati da trasmettere nonché sullo scambio di dati attraverso la piattaforma centrale dei dati.</p> <p><sup>2</sup> La comunicazione dei dati necessaria a un approvvigionamento regolare di energia elettrica secondo l'articolo 17<sup>f</sup> capoverso 1 LAEl riguarda tutti i dati necessari per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'esercizio della rete;</li> <li>b. la gestione del bilancio;</li> <li>c. la fornitura di energia;</li> <li>d. l'imputazione dei costi;</li> <li>e. il calcolo dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete;</li> <li>f. le procedure di conteggio nell'ambito della LEne e dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn);</li> <li>g. la commercializzazione diretta;</li> <li>h. l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti;</li> <li>i. il cambiamento di fornitore; e</li> <li>j. la garanzia del diritto dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio di cui all'articolo 8<sup>h</sup> capoverso 5.</li> </ul> <p><sup>3</sup> D'intesa con i consumatori finali o i produttori interessati, i gestori di rete forniscono ai responsabili dei gruppi di bilancio e ad altri soggetti coinvolti, su richiesta e dietro un indennizzo a copertura dei costi, dati e informazioni supplementari. Devono essere forniti tutti i dati rilevati negli ultimi cinque anni.</p>
	<p><i>Art. 8f</i> Costituzione del gestore della piattaforma dei dati</p> <p><sup>1</sup> La domanda di approvazione degli statuti del gestore della piattaforma contiene in particolare le informazioni e i documenti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. una bozza degli statuti;</li> <li>b. l'indicazione dei costi non coperti del richiedente per la realizzazione della piattaforma;</li> <li>c. una pianificazione dei costi;</li> <li>d. un piano organizzativo e tecnico.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana una decisione in merito alla domanda.</p> <p><sup>3</sup> Esso stabilisce l'importo del rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione della piattaforma. A tal fine tiene conto dei costi non coperti e riconosce un interesse pari al costo del capitale di terzi secondo l'allegato 1.</p>

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024</i>
	<p><sup>4</sup> Il gestore della piattaforma rimborsa al richiedente l'importo stabilito dal DATEC entro dieci anni dalla messa in servizio della stessa.</p> <p><sup>5</sup> Il DATEC può subordinare l'approvazione degli statuti e il rimborso dei costi a oneri o condizioni. In particolare può prevedere che la piattaforma entri in servizio entro un determinato termine.</p>
	<p><i>Art. 8g</i> Organizzazione del gestore della piattaforma dei dati</p> <p><sup>1</sup> Nell'organo direttivo o amministrativo superiore del gestore della piattaforma gli interessi dei consumatori finali, dei gestori di rete e dei fornitori di servizi del settore elettrico sono rappresentati in modo paritetico per un terzo ciascuno.</p> <p><sup>2</sup> Il personale del gestore della piattaforma deve essere indipendente dai proprietari delle sue quote.</p> <p><sup>3</sup> Le quote del gestore della piattaforma non possono essere quotate in borsa.</p> <p><sup>4</sup> La maggior parte delle quote deve essere detenuta da persone che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera.</p>
	<p><i>Art. 8h</i> Compiti del gestore della piattaforma dei dati</p> <p><sup>1</sup> Il gestore della piattaforma centrale dei dati ne garantisce il funzionamento sicuro, performante ed efficiente.</p> <p><sup>2</sup> Esso garantisce la sicurezza dei dati. Per il trattamento dei dati delle persone giuridiche si applicano per analogia gli articoli 1–6 OPD.</p> <p><sup>3</sup> Al fine di assicurare lo scambio di dati, il gestore della piattaforma salva i dati di base dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori degli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato 1a.</p> <p><sup>4</sup> Il gestore della piattaforma crea i dati aggregati necessari per i processi di scambio dei dati e pubblica in Internet i seguenti dati di base e di misurazione anonimizzati per Comune e Cantone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i valori del profilo di carico di 15 minuti del consumo di elettricità giornaliero, mensile e annuale;</li> <li>b. i valori del profilo di carico di 15 minuti dell'immissione di elettricità giornaliera, mensile e annuale in base alla tecnologia di produzione;</li> <li>c. il numero di sistemi di misurazione intelligenti installati entro la fine dell'anno e la loro quota rispetto ai dispositivi di misurazione installati.</li> </ul> <p><sup>5</sup> Il gestore della piattaforma consente ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio di scaricare i dati di base e di misurazione rilevati nel corso degli ultimi cinque anni in un formato usuale a livello internazionale e di renderli accessibili a terzi tramite la piattaforma.</p> <p><sup>6</sup> Il gestore della piattaforma analizza regolarmente la qualità dello scambio dei dati, in particolare il rispetto dei termini e la frequenza delle successive rettifiche dei dati. Esso pubblica l'analisi in forma anonimizzata.</p> <p><sup>7</sup> Su richiesta, il gestore della piattaforma mette i dati a disposizione della EICOM e dell'UFE in forma non anonimizzata.</p>

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024</i>
	<p><sup>8</sup> Il gestore della piattaforma garantisce inoltre che, qualora abbandoni l'attività o venga aperta una procedura di fallimento nei suoi confronti, i dati necessari all'esercizio della piattaforma siano trasmessi alla Confederazione.</p>
	<p><i>Art. 8i</i> Conto dei costi del gestore della piattaforma dei dati</p> <p><sup>1</sup> Il gestore della piattaforma allestisce un conto dei costi.</p> <p><sup>2</sup> Nel conto dei costi sono indicate separatamente tutte le voci necessarie al calcolo dei compensi secondo l'articolo 17i capoverso 3 LAEI, in particolare i costi del capitale e i costi d'esercizio della piattaforma.</p> <p><sup>3</sup> Per costi d'esercizio si intendono i costi delle prestazioni in relazione diretta con l'esercizio della piattaforma. Tra questi si annoverano in particolare i costi per la manutenzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p> <p><sup>4</sup> Sono computabili come costi del capitale al massimo gli ammortamenti calcolatori e gli interessi calcolatori sui beni patrimoniali necessari all'esercizio della piattaforma.</p> <p><sup>5</sup> Per il calcolo dei costi del capitale computabili si applica per analogia l'articolo 13 capoversi 2 e 3. I beni patrimoniali necessari all'esercizio della piattaforma sono remunerati al tasso di costo del capitale di terzi secondo l'allegato 1. Il gestore della piattaforma versa i proventi di questa remunerazione ai proprietari delle quote proporzionalmente ai conferimenti effettuati.</p> <p><sup>6</sup> Oltre a ciò non vengono corrisposte prestazioni valutabili in denaro.</p> <p><sup>7</sup> Il conto dei costi deve essere presentato ogni anno alla EICOM. La EICOM può prescrivere la forma del conto dei costi.</p>
<p><i>Art. 9 Fatturazione</i></p> <p>Su richiesta del consumatore finale, il gestore di rete fattura ai fornitori di energia l'utilizzazione della rete. L'onere del corrispettivo per l'utilizzazione della rete spetta al consumatore finale.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 10 Pubblicazione delle informazioni</i></p> <p>I gestori di rete pubblicano, tra l'altro anche attraverso un unico indirizzo Internet liberamente accessibile, e al più tardi entro il 31 agosto, le informazioni di cui all'articolo 12 capoverso 1 LAEI nonché tutti i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	<b>Sezione 3a: Accesso alla rete e corrispettivo per l'utilizzazione della rete</b>
<p><b>Art. 13a</b> Costi computabili dei sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione</p> <p>Per costi computabili si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i costi del capitale e i costi d'esercizio dei sistemi di misurazione secondo la presente ordinanza;</li> <li>b. i costi del capitale e i costi d'esercizio dei sistemi di controllo e regolazione impiegati ai sensi dell'articolo 8c, compresa la remunerazione versata (art. 8c cpv. 1 lett. c).</li> </ul>	<p><i>Art. 13a</i> Attribuzione dei costi per i provvedimenti adottati in caso di minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto</p> <p>Non sono attribuibili ai costi della rete di trasporto i costi relativi a provvedimenti che rientrano tra i compiti ordinari di un gestore della rete di distribuzione secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a LAEl.</p>
	<p><i>Art. 13a<sup>bis</sup>, lett. b</i></p> <p>Per costi computabili si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. i costi del capitale e i costi d'esercizio dei sistemi di controllo e di regolazione impiegati ai sensi dell'articolo 17c LAEl, compresa la remunerazione versata.</li> </ul>
	<p><i>Art. 13e</i> Potenzamenti della rete e delle linee di raccordo dovuti alla produzione: costi</p> <p><sup>1</sup> I potenziamenti al livello di trasformazione tra la rete a bassa e media tensione rientrano nell'articolo 15b capoverso 3 LAEl.</p> <p><sup>2</sup> La remunerazione forfetaria di cui all'articolo 15b capoverso 4 LAEl ammonta a 59 franchi per kW di nuova potenza di produzione installata.</p> <p><sup>3</sup> Le remunerazioni per i potenziamenti delle linee di raccordo di cui all'articolo 15b capoverso 5 LAEl ammontano al massimo a 50 franchi per kW di nuova potenza di produzione installata.</p> <p><sup>4</sup> I gestori delle reti di distribuzione detraggono dalle immobilizzazioni regolatorie le remunerazioni di cui all'articolo 15b capoversi 3 e 4 LAEl per i potenziamenti della rete.</p>
	<p><i>Art. 13f</i> Potenzamenti della rete e delle linee di raccordo dovuti alla produzione: compiti</p> <p><sup>1</sup> I gestori delle reti di distribuzione svolgono i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ai fini dell'ottenimento delle remunerazioni forfetarie di cui all'articolo 13e capoverso 2 notificano annualmente alla società nazionale di rete per il proprio comprensorio: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. potenza, ubicazione e data di messa in esercizio dei nuovi impianti di produzione collegati,</li> <li>2. l'importo annuo degli investimenti effettivamente eseguiti per potenziamenti della rete a bassa tensione dovuti alla produzione e al consumo,</li> <li>3. la somma dei valori residui degli impianti nella rete a bassa tensione;</li> </ul> </li> <li>b. presentano ogni anno alla società nazionale di rete le domande di remunerazione di cui all'articolo 13e capoverso 3 e restituiscono la remunerazione ai produttori;</li> <li>c. indicano ogni anno nel rapporto di gestione le remunerazioni ricevute e i potenziamenti di rete effettuati;</li> <li>d. elaborano basi unitarie per le remunerazioni di cui all'articolo 13e capoverso 3.</li> </ul>

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	<p><sup>2</sup> La società nazionale di rete svolge i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. verifica in modo sommario le remunerazioni richieste di cui all'articolo 15b capoversi 4 e 5 LAEI e le versa ai gestori delle reti di distribuzione;</li> <li>b. riferisce annualmente alla EICom e su richiesta all'UFE sui potenziamenti effettuati dai gestori delle reti di distribuzione, sui potenziamenti delle linee di raccordo e sulle remunerazioni versate.</li> </ul> <p><sup>3</sup> La EICom svolge i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. esamina e approva le domande di remunerazione secondo l'articolo 15b capoverso 3 LAEI;</li> <li>b. effettua controlli a campione sui potenziamenti per i quali sono state richieste e versate le remunerazioni di cui all'articolo 15b capoversi 4 e 5 LAEI;</li> <li>c. disciplina il trattamento nelle immobilizzazioni dei gestori di rete dei potenziamenti della rete remunerati di cui al capoverso 4.</li> </ul>
<p><i>Art. 15 Addebito dei costi del sistema di trasmissione</i></p> <p><sup>2</sup> Addebita ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente collegati alla rete di trasmissione i seguenti costi in funzione dell'energia elettrica acquistata dai consumatori finali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. i costi dei potenziamenti di rete necessari per l'immissione di energia elettrica dagli impianti in conformità agli articoli 15 e 19 EnG81.</li> <li>c.</li> </ul> <p><sup>3</sup> Essa fatturerà ai consumatori finali e ai gestori di rete direttamente collegati alla rete di trasmissione, su base non discriminatoria e a una tariffa uniforme per l'area di controllo svizzera, i restanti costi imputabili, nonché i prelievi e i servizi alle autorità pubbliche, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. al 30% corrispondente all'energia elettrica acquistata dai consumatori finali direttamente connessi alla rete o da tutti i consumatori finali connessi alla rete a livelli di rete inferiori;</li> <li>b. al 60% in base alla media annuale dei servizi massimi mensili effettivi che ciascun consumatore finale direttamente collegato e ciascuna rete di livello inferiore utilizza dalla rete di trasmissione;</li> </ul>	<p><i>Art. 15 cpv. 2 lett. b e 3</i></p> <p><sup>2</sup> Ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto la società nazionale di rete fattura, proporzionalmente all'energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. i costi per i potenziamenti della rete di distribuzione e delle linee di raccordo secondo l'articolo 15b capoversi 3, 4 e 5 LAEI;</li> </ul> <p><sup>3</sup> Ai consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto e ai gestori di rete la società nazionale di rete fattura, in modo non discriminatorio e secondo una tariffa unitaria per la zona di regolazione Svizzera, i rimanenti costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici in base al seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. al 10 per cento in base all'energia elettrica ricevuta dai consumatori finali allacciati direttamente e da tutti i consumatori finali allacciati alla rete del livello inferiore;</li> <li>b. al 90 per cento in base alla media annua della potenza massima mensile effettiva richiesta alla rete di trasporto da ogni consumatore finale allacciato direttamente e da ogni rete del livello inferiore.</li> </ul>
<p><i>Art. 16 Addebito dei costi della rete di distribuzione</i></p> <p><sup>1</sup> I costi, i prelievi e i servizi addebitabili alle autorità pubbliche che non vengono fatturati individualmente, nonché la quota di una rete del livello di rete superiore, vengono addebitati ai consumatori finali e ai gestori di rete direttamente collegati alla rete in questione come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. al 30% corrispondente all'energia elettrica acquistata dai consumatori finali direttamente connessi alla rete o da tutti i consumatori finali connessi alla rete a livelli di rete inferiori;</li> <li>b. 70 per cento in base alla media annuale dei servizi massimi mensili effettivi che i consumatori finali direttamente collegati e le reti del livello di rete inferiore richiedono alla rete del livello di rete superiore.</li> </ul>	<p><i>Art. 16 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup></i></p> <p><sup>1</sup> I costi computabili, i tributi e le prestazioni agli enti pubblici non fatturati individualmente nonché la partecipazione ad una rete del livello superiore sono attribuiti ai consumatori finali e ai gestori di rete allacciati direttamente alla rete in questione in base al seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. al 10 per cento in base all'energia elettrica ricevuta dalla rete in questione: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. dai consumatori finali allacciati direttamente alla rete, e</li> <li>2. dalle reti del livello di rete inferiore;</li> </ul> </li> <li>b. al 90 per cento in base alla media annua della potenza massima mensile effettiva richiesta alla rete in questione da ogni consumatore finale allacciato direttamente alla rete e dalle reti del livello inferiore.</li> </ul>

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	<p><sup>1bis</sup> L'energia elettrica determinante ai fini dell'imputazione dei costi al livello di rete inferiore secondo il capoverso 1 lettera a numero 2 include anche i quantitativi di energia elettrica a cui è stata aumentata la tensione, nella misura in cui superano per quantità i flussi di energia elettrica in direzione opposta in un periodo di 15 minuti.</p>
<p><i>Art. 17 Ripartizione dei costi tra le reti e determinazione della potenza massima</i></p> <p>I gestori di rete stabiliscono linee guida trasparenti e non discriminatorie per l'addebito dei costi tra reti direttamente interconnesse dello stesso livello di rete e per la determinazione uniforme del valore medio annuale della domanda massima mensile effettiva.</p>	<p><i>Art. 17 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Per il calcolo della potenza massima mensile è determinante la potenza netta. Quest'ultima corrisponde alla potenza massima prelevata dal livello di rete superiore e calcolata contemporaneamente in tutti i punti di interconnessione.</p>
<p><i>Art. 18 Tariffe di utilizzo della rete</i></p> <p><sup>1</sup> I gestori di rete sono responsabili della definizione delle tariffe di utilizzo della rete.</p> <p><sup>2</sup> All'interno di un livello di tensione, i consumatori finali con un profilo di consumo comparabile formano un gruppo di clienti. Ai livelli di tensione inferiori a 1 kV, i consumatori finali in immobili utilizzati tutto l'anno con un consumo annuo fino a 50 MWh appartengono allo stesso gruppo di clienti (gruppo di clienti di base).</p> <p><sup>3</sup> I gestori di rete devono offrire ai consumatori finali del gruppo di clienti di base una tariffa di utilizzo della rete con una componente di lavoro non decrescente (Rp./kWh) di almeno il 70%.</p> <p><sup>4</sup> Possono offrire loro una scelta di tariffe aggiuntive per l'utilizzo della rete, comprese quelle con una componente di lavoro non decrescente (Rp./kWh) inferiore al 70% per i consumatori finali con contatore di energia.</p>	<p><i>Art. 18</i> Principi applicabili alle tariffe per l'utilizzazione della rete a tutti i livelli di rete</p> <p><sup>1</sup> I gestori di rete fissano le tariffe per l'utilizzazione della rete per ogni anno civile (anno tariffario).</p> <p><sup>2</sup> All'interno di un livello di tensione i consumatori finali con un profilo di acquisto simile costituiscono un gruppo di clienti, ognuno con tariffe per l'utilizzazione della rete unitarie.</p> <p><sup>3</sup> I gestori di rete stabiliscono una tariffa standard per ogni gruppo di clienti e la designano come tale. Possono proporre ai consumatori finali altre tariffe.</p> <p><sup>4</sup> Per la determinazione delle tariffe si applicano inoltre i seguenti principi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nei limiti dei principi tariffari previsti dalla legge (art. 14 cpv. 3 LAEl), i gestori di rete sono liberi di determinare le singole componenti tariffarie; sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 18a capoversi 2 e 4;</li> <li>b. sono ammesse tariffe per l'utilizzazione della rete che incentivano comportamenti al servizio della rete attraverso una struttura che varia almeno ogni ora sulla base di valori legati alla rete (tariffe dinamiche per l'utilizzazione della rete).</li> </ol>
<p><i>Art. 18a Differenze di copertura nell'ambito dei costi di rete</i></p> <p><sup>1</sup> Se la somma dei corrispettivi per l'utilizzo della rete riscossi dal gestore di rete durante un anno tariffario non corrisponde ai costi di rete imputabili (differenza di copertura), il gestore di rete deve compensare questa differenza entro i tre anni tariffari successivi. In caso di deficit, la compensazione può essere rinunciata.</p> <p><sup>2</sup> In casi giustificati, la ElCom può prorogare il termine per la liquidazione di una differenza di copertura.</p>	<p><i>Art. 18a</i> Tariffe per l'utilizzazione della rete del livello di bassa tensione</p> <p><sup>1</sup> Al livello di bassa tensione, per la formazione dei gruppi di clienti valgono i seguenti principi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l'anno e con un consumo annuo inferiore a 50 MWh rientrano nel gruppo di clienti di base;</li> <li>b. costituiscono un gruppo di clienti a sé stante i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l'anno e con un consumo annuo inferiore a 50 MWh ma non ancora dotati di un contatore di elettricità intelligente.</li> </ol> <p><sup>2</sup> Per la definizione della tariffa standard del gruppo di clienti di base i gestori di rete hanno a disposizione i tre seguenti modelli tariffari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tariffe con una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) pari ad almeno il 70 per cento;</li> <li>b. tariffe dinamiche per l'utilizzazione della rete;</li> </ol>

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
<p><sup>3</sup> Il tasso di interesse che il gestore di rete deve applicare al consumatore finale è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. in caso di deficit: al massimo il tasso del costo del prestito in conformità all'allegato 1;</li> <li>b. in caso di sovracollateralizzazione: almeno il costo del capitale di debito secondo l'appendice 1..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. tariffe con una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) pari ad almeno il 50 per cento e una componente variabile di potenza (ct./kW) il cui ammontare si basa sul carico di rete.</li> </ul> <p><sup>3</sup> L'ammontare della componente variabile di potenza secondo il capoverso 2 lettera c deve basarsi su fasce temporali stabilite secondo la stima del carico di rete previsto per l'intero anno tariffario.</p> <p><sup>4</sup> Nel gruppo di clienti di base i consumatori finali con consumo proprio e i raggruppamenti ai fini del consumo proprio non devono complessivamente risultare svantaggiati rispetto agli altri consumatori finali.</p> <p><sup>5</sup> Per i consumatori finali non ancora dotati di un sistema di misurazione intelligente tutte le tariffe devono includere una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) pari ad almeno il 70 per cento.</p>
	<p><i>Art. 18b</i> <i>Ex art. 18a</i></p>
	<p><i>Art. 18c</i> Esenzione dall'obbligo di versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete</p> <p>L'esenzione dall'obbligo di versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 14a cpv. 1 e 3 LAEI) comprende anche i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema, la riserva di energia elettrica secondo la OREI e il supplemento rete secondo l'articolo 35 LEne.</p>
	<p><i>Art. 18d</i> Rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete</p> <p><sup>1</sup> L'ammontare del rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 14a cpv. 4 LAEI) risulta dai seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la componente di lavoro media per l'anno tariffario (ct./kWh) della tariffa per l'utilizzazione della rete nel punto di misurazione;</li> <li>b. i costi proporzionali per le prestazioni di servizio relative al sistema, la riserva di energia elettrica secondo la OREI e il supplemento rete secondo l'articolo 35 LEne.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Il corrispettivo riscosso sulla base delle restanti componenti tariffarie non è rimborsato.</p> <p><sup>3</sup> I gestori di rete rimborsano l'importo corrispondente nell'ambito della fatturazione.</p> <p><sup>4</sup> Mettono a disposizione un modulo standard digitale per la richiesta di rimborso.</p>
	<p><i>Art. 18e</i> Rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete per gli impianti per la trasformazione dell'energia elettrica</p> <p><sup>1</sup> I gestori di impianti per la trasformazione di elettricità in idrogeno, gas sintetici o combustibili sintetici di cui all'articolo 14a capoverso 4 lettera b LAEI devono dimostrare mediante garanzie di origine la quantità di elettricità rilevante ai fini del rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete.</p> <p><sup>2</sup> Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete di un impianto per la trasformazione di elettricità in idrogeno, gas sintetici, combustibili sintetici o carburanti sintetici di cui all'articolo 14a capoverso 4 lettera c LAEI è rimborsato se l'impianto:</p>

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	<p>a. è già in esercizio il 31 dicembre 2034;</p> <p>b. è alimentato con energie rinnovabili;</p> <p>c. è riconosciuto dalla Confederazione come impianto pilota e di dimostrazione; e</p> <p>d. non comporta il superamento della potenza totale nazionale di 200 MW secondo l'articolo 14a capoverso 4 lettera c LAEL.</p> <p><sup>3</sup> Un impianto è riconosciuto come impianto pilota e di dimostrazione ai sensi del capoverso 2 lettera c se presenta caratteristiche tecniche od operative innovative.</p> <p><sup>4</sup> L'UFE pubblica tramite un indirizzo Internet liberamente accessibile la potenza di tutti gli impianti aventi diritto al rimborso di cui al capoverso 2.</p> <p><sup>5</sup> I gestori di rete informano l'UFE in merito alle domande di rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete presentate dai gestori di impianti pilota e di dimostrazione.</p> <p><sup>6</sup> Il diritto al rimborso degli impianti di cui al capoverso 2 termina con la cessazione dell'esercizio o al più tardi tuttavia dopo 20 anni dalla loro messa in esercizio.</p>
	<p><i>Art. 18f</i> Assunzione dei costi per la misurazione dei quantitativi di elettricità</p> <p><sup>1</sup> I costi per le misurazioni necessarie unicamente per comprovare i quantitativi di elettricità ai fini del rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete di cui all'articolo 14a capoverso 4 LAEL, compresi i sistemi di misurazione intelligenti, sono sostenuti dai gestori degli impianti.</p> <p><sup>2</sup> Gli impianti di stoccaggio con consumo finale devono essere dotati di un sistema di misurazione intelligente per misurare i quantitativi di elettricità se nello stesso punto di misurazione è presente un impianto di produzione la cui installazione è soggetta all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione.</p> <p><sup>3</sup> Gli impianti per la trasformazione di elettricità di cui all'articolo 14a capoverso 4 lettere b e c LAEL devono essere dotati di un sistema di misurazione intelligente per misurare i quantitativi di elettricità se necessario per fornire la prova di tali quantitativi.</p>
	<p><i>Art. 18g</i> Direttive per il rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete</p> <p><sup>1</sup> I gestori di rete fissano direttive trasparenti e non discriminatorie per l'attuazione del rimborso sotto il profilo tecnico e organizzativo.</p> <p><sup>2</sup> A tal fine collaborano con le cerchie interessate.</p>
	<p><i>Art. 19</i> Studi comparativi di efficienza, verifica delle tariffe per l'utilizzazione della rete e per l'elettricità o di singole componenti di costo</p> <p><sup>1</sup> Per verificare le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete nonché le tariffe dell'elettricità o di singole componenti di costo di una rete efficiente, di una fornitura efficiente di energia ai consumatori finali nel servizio universale o di un sistema di misurazione efficiente nel servizio universale, la ElCom può considerare i costi di gestori di rete comparabili. Nell'ambito di possibili confronti statistico-econometrici dei costi complessivi di rete, essa collabora con le cerchie interessate.</p>

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	<p><sup>2</sup> Il confronto è effettuato secondo criteri oggettivi. In tale contesto si considerano i principali fattori di costo, come le differenze delle condizioni strutturali su cui le aziende non possono influire, la qualità dell'approvvigionamento o il grado di ammortamento nel confronto tra i costi computabili.</p> <p><sup>3</sup> La ElCom tiene conto dei risultati che emergono dai confronti della qualità e dell'efficienza di cui all'articolo 22a LAEI.</p> <p><sup>4</sup> La ElCom dispone che i costi rivelatisi troppo elevati in seguito al confronto siano compensati entro l'anno tariffario mediante riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete o dell'elettricità oppure delle tariffe di misurazione.</p>
	<p><b>Sezione 3b: Flessibilità e sistemi di controllo e di regolazione intelligenti</b></p>
	<p><i>Art. 19a</i> Flessibilità al servizio della rete e flessibilità esistente</p> <p><sup>1</sup> Un utilizzo della flessibilità è considerato al servizio della rete quando il gestore di una rete di distribuzione interviene per mitigare situazioni di rete critiche a livello locale ed evitare, ridurre o differire un ampliamento della rete non efficiente sotto il profilo economico. Il gestore di rete può ricorrere alla flessibilità unicamente a questo fine.</p> <p><sup>2</sup> La flessibilità si considera esistente se il gestore della rete di distribuzione ha installato anteriormente al 1° gennaio 2025 un sistema di controllo e di regolazione intelligente presso un titolare della flessibilità al fine di utilizzare la sua flessibilità.</p>
	<p><i>Art. 19b</i> Ricorso agli utilizzi della nuova flessibilità</p> <p><sup>1</sup> Se il titolare della flessibilità accetta che il gestore della rete di distribuzione impieghi un sistema di controllo e di regolazione intelligente per utilizzare la sua flessibilità, concorda con esso i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la portata del previsto utilizzo della flessibilità;</li> <li>b. l'eventuale installazione del sistema di controllo e di regolazione intelligente;</li> <li>c. le modalità di utilizzo del sistema;</li> <li>d. il mezzo di comunicazione per informare il titolare della flessibilità in merito all'effettivo utilizzo della sua flessibilità e la frequenza della comunicazione;</li> <li>e. la remunerazione, basata su criteri oggettivi e non discriminatori.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Il gestore della rete di distribuzione informa i titolari della flessibilità interessati, secondo le modalità previste nel contratto di utilizzo della rete, ma almeno a ogni fatturazione, in merito a ogni utilizzo effettivo della loro flessibilità.</p> <p><sup>3</sup> Esso pubblica tutte le informazioni rilevanti per la stipula di un contratto riguardante il controllo e la regolazione, in particolare i tassi di remunerazione.</p>
	<p><i>Art. 19c</i> Ricorso agli utilizzi della flessibilità esistente</p>

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	<p><sup>1</sup> Prima di poter utilizzare la flessibilità esistente, il gestore della rete di distribuzione deve preventivamente modificare il contratto di utilizzo della rete che lo vincola ai titolari della flessibilità. Tale contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la portata del previsto utilizzo della flessibilità;</li> <li>b. le modalità di utilizzo del sistema di controllo e di regolazione intelligente;</li> <li>c. il mezzo di comunicazione per informare il titolare della flessibilità in merito all'effettivo utilizzo della sua flessibilità e la frequenza della comunicazione;</li> <li>d. la remunerazione, basata su criteri oggettivi e non discriminatori;</li> <li>e. i diversi operatori autorizzati a utilizzare la flessibilità;</li> <li>f. il diritto dei titolari della flessibilità esistente di vietare l'utilizzo di un sistema di controllo e di regolazione intelligente e l'obbligo di informare tali titolari delle conseguenze di questo divieto.</li> </ol> <p><sup>2</sup> Il titolare della flessibilità esistente che intenda vietare al gestore della rete di distribuzione l'uso di un sistema di controllo e di regolazione intelligente finalizzato all'utilizzo della sua flessibilità, deve comunicarglielo espressamente. Può farlo al momento dell'aggiornamento del contratto di utilizzazione della rete oppure con un preavviso di un mese per la fine di un trimestre.</p> <p><sup>3</sup> Il gestore della rete di distribuzione informa i titolari della flessibilità interessati, secondo le modalità previste nel contratto di utilizzo della rete, ma almeno a ogni fatturazione, in merito a ogni utilizzo effettivo della loro flessibilità.</p>
	<p><i>Art. 19d</i> Ricorso agli utilizzi garantiti della flessibilità</p> <p><sup>1</sup> L'utilizzo garantito della flessibilità da parte del gestore della rete di distribuzione ai sensi dell'articolo 17c capoverso 4 LAEl non viene remunerato.</p> <p><sup>2</sup> Indicando i motivi e la portata dell'utilizzo della flessibilità, il gestore della rete di distribuzione informa il titolare della flessibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. su richiesta, ma comunque almeno a ogni fatturazione, in merito a ogni utilizzo effettivo della sua flessibilità volto a compensare l'immissione in rete;</li> <li>b. immediatamente in merito all'utilizzo effettivo della sua flessibilità in caso di pericolo immediato e rilevante per l'esercizio sicuro della rete.</li> </ol> <p><sup>3</sup> Su richiesta, il gestore della rete di distribuzione informa i terzi riguardo a ogni utilizzo garantito della flessibilità che contravviene a diritti da essi detenuti.</p> <p><sup>4</sup> Il gestore della rete di distribuzione informa inoltre, su richiesta, ma almeno una volta all'anno, in merito alla quantità di energia utilizzata i titolari della flessibilità interessati e i terzi direttamente soggetti a limitazioni dei loro diritti.</p> <p><sup>5</sup> Per poter ricorrere alla flessibilità, il gestore della rete di distribuzione può installare e utilizzare un sistema di controllo e di regolazione intelligente senza il consenso del titolare della flessibilità interessato.</p> <p><sup>6</sup> L'utilizzo della flessibilità è garantito per l'adeguamento dell'immissione di elettricità nella rete pubblica. La portata di tale garanzia è limitata a una quota massima del 3 per cento dell'energia</p>

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	prodotta annualmente per ogni impianto. I gestori di rete stabiliscono, in direttive trasparenti e non discriminatorie, norme che disciplinano l'attuazione tecnica della gestione dell'immissione. A tal fine collaborano con gli ambienti interessati.
	<b>Sezione 3c: Comunità locali di energia elettrica</b>
	<p><i>Art. 19e</i> Costituzione di una comunità locale di energia elettrica</p> <p><sup>1</sup> Una comunità locale di energia elettrica (comunità) può essere costituita se la potenza apportata nella comunità dagli impianti di produzione è pari ad almeno il 20 per cento della potenza allacciata di tutti i consumatori finali partecipanti.</p> <p><sup>2</sup> Gli impianti di produzione che funzionano al massimo per 500 ore all'anno non sono considerati ai fini della determinazione della potenza degli impianti.</p> <p><sup>3</sup> I consumatori finali nonché gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio partecipanti alla comunità devono trovarsi nel medesimo comprensorio e non possono essere allacciati a livelli di tensione superiori a 36 kV. Inoltre, tali livelli di tensione non possono essere utilizzati per lo scambio di elettricità autoprodotta all'interno della comunità.</p> <p><sup>4</sup> I consumatori finali possono partecipare a una sola comunità locale di energia elettrica per ogni centro di consumo. Gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio possono partecipare solamente a una comunità.</p> <p><sup>5</sup> Se uno dei presupposti per la costituzione di una comunità locale di energia elettrica non è più soddisfatto, il gestore della rete di distribuzione non considera più la comunità locale di energia elettrica come tale.</p>
	<p><i>Art. 19f</i> Rapporto tra i partecipanti</p> <p><sup>1</sup> I partecipanti alla comunità locale di energia elettrica concordano per iscritto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. chi rappresenta la comunità verso l'esterno;</li> <li>b. i tassi di remunerazione per l'energia elettrica prodotta e consumata internamente;</li> <li>c. l'assunzione dei costi per il trattamento interno dei dati, l'amministrazione e il conteggio;</li> <li>d. i requisiti e le condizioni di ingresso e di uscita dalla comunità;</li> <li>e. un'assunzione dei costi per l'utilizzazione della rete e la misurazione nonché per la fornitura di energia elettrica all'interno e al di fuori del servizio universale, ripartita in modo diverso dalla fatturazione.</li> </ol> <p><sup>2</sup> L'energia elettrica proveniente dagli impianti di produzione della comunità deve essere venduta, per quanto possibile, all'interno della comunità stessa. Tale energia elettrica può essere venduta al gestore della rete di distribuzione o a terzi soltanto nella misura in cui il quantitativo di elettricità immesso complessivamente supera quello dell'elettricità acquistata da tutti i partecipanti della comunità nel rispettivo periodo.</p>
	<p><i>Art. 19g</i> Rapporto con il gestore della rete di distribuzione</p> <p><sup>1</sup> Il rappresentante della comunità locale di energia elettrica comunica al gestore di rete:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la costituzione e lo scioglimento della comunità con tre mesi di anticipo;</li> </ol>

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024
	<p>b. i partecipanti alla comunità e, con un mese di anticipo, le modifiche nella composizione del gruppo di partecipanti;</p> <p>c. chi rappresenta la comunità verso l'esterno;</p> <p>d. i dati tecnici degli impianti di produzione, in particolare il tipo di impianto e la sua potenza elettrica;</p> <p>e. il mancato raggiungimento del valore di cui all'articolo 19e capoverso 1.</p> <p><sup>2</sup> I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare. In particolare, nella misura in cui sia rilevante ai fini della pianificazione di una comunità locale di energia elettrica, comunicano alle persone interessate alla costituzione della comunità:</p> <p>a. la topologia della rete, al più tardi entro 14 giorni dalla corrispondente richiesta;</p> <p>b. la situazione degli allacciamenti alla rete dei consumatori finali, degli impianti di produzione e degli impianti di stoccaggio.</p> <p><sup>3</sup> Per quanto riguarda i quantitativi di elettricità prodotti dalla comunità stessa e venduti al suo interno attraverso la rete di distribuzione, i gestori della rete di distribuzione procedono secondo le seguenti fasi per la determinazione e l'attribuzione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete ai singoli partecipanti:</p> <p>a. sulla base dei valori del profilo di carico di 15 minuti effettuano un confronto tra tutti i prelievi di elettricità e tutte le immissioni di elettricità dei partecipanti alla comunità;</p> <p>b. si considera autoprodotta e venduta nella comunità attraverso la rete di distribuzione l'elettricità corrispondente al minore tra i due quantitativi;</p> <p>c. tale quantitativo di elettricità è imputato ai singoli partecipanti in base ai loro prelievi di energia elettrica con la stessa chiave di ripartizione.</p> <p><sup>4</sup> Per la determinazione e l'attribuzione del corrispettivo per le forniture di elettricità nell'ambito del servizio universale si applica per analogia il capoverso 3, fermo restando che i gestori delle reti di distribuzione considerano soltanto i prelievi di elettricità da parte dei consumatori finali con servizio universale.</p> <p><sup>5</sup> La riscossione del corrispettivo per la misurazione si basa sulle disposizioni in materia di metrologia.</p>
	<p><i>Art. 19h</i> Riduzione della tariffa per l'utilizzazione della rete</p> <p><sup>1</sup> Lo sconto sulla tariffa per l'utilizzazione della rete a cui i partecipanti alla comunità hanno diritto per il prelievo dell'elettricità da essi stessi prodotta (art. 17e cpv. 3 LAEL) ammonta al 30 per cento della loro tariffa standard (art. 18 cpv. 3 OAEL).</p> <p><sup>2</sup> Lo sconto è applicato al quantitativo di energia elettrica minore secondo l'articolo 19g capoverso 3 lettera b.</p> <p><sup>3</sup> Se per ragioni legate alla topologia della rete e alla situazione degli allacciamenti dei diversi partecipanti, l'elettricità autoprodotta non può essere trasportata da ogni impianto di produzione a un qualsiasi consumatore finale della comunità senza trasformare la tensione, lo sconto per tutti i consumatori finali della comunità è ridotto al 15 per cento.</p> <p><sup>4</sup> Sono fatturati senza sconto:</p> <p>a. i costi delle prestazioni di servizio relative al sistema;</p>

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. i costi per la riserva di energia elettrica;</li> <li>c. il supplemento rete secondo l'articolo 35 LEnE;</li> <li>d. i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.</li> </ul>
	<p><i>Art. 22 cpv. 3, 4 e 5</i> <i>Abrogato</i></p>
	<p><b>Capitolo 4c: Pubblicazione di confronti della qualità e dell'efficienza</b></p>
	<p><i>Art. 26d</i></p> <p><sup>1</sup> La ECom vigila affinché sia garantita la comparabilità dei risultati negli ambiti di cui all'articolo 22a LAEL.</p> <p><sup>2</sup> Pubblica annualmente sul proprio sito web i risultati dei confronti della qualità e dell'efficienza svolti.</p> <p><sup>3</sup> Per la valutazione dei risultati dei confronti tra i costi di rete svolti dalla ECom l'UFE può applicare metodi statistico-econometrici. Su richiesta, la ECom fornisce all'UFE tutta la documentazione o le informazioni necessarie per effettuare questa valutazione.</p>
<p><i>Art. 27</i></p> <p><sup>4</sup> Gli operatori di rete consultano in particolare i rappresentanti degli utenti finali e dei produttori prima di emanare le direttive di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 8 ter, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 17 e all'articolo 23, paragrafo 2. Essi pubblicano le linee guida attraverso un unico indirizzo internet liberamente accessibile. Se i gestori di rete non riescono ad accordarsi su queste direttive entro un termine ragionevole o se non sono adeguate, l'UFE può emanare disposizioni esecutive in questi ambiti.106</p>	<p><i>Art. 27 cpv. 4</i></p> <p><sup>4</sup> Prima di emanare le direttive di cui agli articoli 3 capoverso 1, 7 capoverso 2, 8a capoverso 2, 8a<sup>bis</sup> capoverso 4, 8b, 8e capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 17, 18g, 19d, capoverso 6 e 23 capoverso 2, i gestori di rete consultano in particolare i rappresentanti dei consumatori finali e dei produttori. Pubblicano le direttive tramite un unico sito Internet liberamente accessibile. Se non riescono ad accordarsi su queste direttive in tempo utile o se queste non sono adeguate, l'UFE può emanare disposizioni di esecuzione in questi settori.</p>
<p><i>Art. 31f Utilizzo di sistemi di controllo e regolazione intelligenti per la gestione della rete</i></p> <p>Se il gestore di rete ha installato e utilizzato sistemi intelligenti di controllo e regolazione presso i consumatori finali prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, può continuare a utilizzarli come prima finché il consumatore finale non ne vieta espressamente l'uso. Il consumatore finale non può vietarne l'uso ai sensi dell'articolo 8c, paragrafo 6.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
	<p><i>Sezione 4e</i>          Disposizione transitoria della modifica del ...</p>

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione del 21 febbraio 2024</i>
	<p><i>Art. 31n</i></p> <p><sup>1</sup> Le disposizioni sulla vendita di determinate quote minime di elettricità generata da energie rinnovabili nel servizio universale (art. 4a) si applicano la prima volta per l'anno tariffario 2026.</p> <p><sup>2</sup> Le disposizioni sul prodotto elettrico standard (art. 4b) si applicano la prima volta per l'anno tariffario 2028.</p> <p><sup>3</sup> La garanzia di determinati quantitativi di elettricità conformemente all'articolo 4c capoverso 2 è offerta la prima volta il 31 agosto dell'anno tariffario 2026.</p> <p><sup>4</sup> La domanda di cui all'articolo 8f capoverso 1 deve essere presentata entro nove mesi dall'entrata in vigore della modifica del ...</p> <p><sup>5</sup> I costi di potenziamento della rete sono indennizzati sulla base del diritto previgente se il gestore della rete ha approvato la richiesta tecnica di allacciamento (RTA) o il contratto di raccordo alla rete è già stato concluso prima dell'entrata in vigore degli articoli 13 e 13f.</p> <p><sup>6</sup> I potenziamenti della rete e delle linee di raccordo dovuti alla produzione sono remunerati secondo il diritto previgente se prima dell'entrata in vigore della modifica del ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. è stata accettata dal gestore di rete la richiesta tecnica di allacciamento; o</li> <li>b. è stato stipulato il contratto di allacciamento alla rete.</li> </ul>